

Prot. Generale n. 4671/2020

**ORDINANZA SINDACALE N. 3778 del 06/04/2020**

**OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI – EMERGENZA VIRUS COVID-19**

**IL SINDACO**

VISTA la circolare della Regione Liguria prot. n. PG/2020/111009 del 27 marzo 2020, inerente l'emergenza sanitaria derivante dal virus COVID – 19, con la quale richiama l'opportunità di assumere ogni misura utile per non gravare sul sistema di soccorso e assistenza alla popolazione ed in particolare sulle strutture sanitarie e sul sistema di protezione civile, a causa di eventuali interventi di spegnimento degli incendi boschivi, spesso derivanti dall'attività umana;

VISTO il seguito della circolare della Regione Liguria prot. n. PG/2020/111009 del 02 aprile 2020;

VISTO art. 1 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 con la quale sospende alcune attività tranne quelle elencate nell'allegato 1 di cui lettera d) del medesimo D.P.C.M. tra le quali rientrano le coltivazioni agricole e le produzioni di prodotto animali;

VISTO l'art. 42 della legge regionale 22/01/1999 n. 4 "norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico";

VISTO il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Camporosso;

VISTO il D.lgs 267/2000;

RITENUTO per le stesse motivazioni, disciplinarne gli orari di abbruciamento in alcune zone del territorio comunale fino a tutto il 02/06/2020;

**ORDINA**

**Il divieto di abbruciamento nelle aree agricole al di fuori della fascia oraria 06.00 – 10.00.**

E' permessa l'accensione di fuochi, per bruciatura di sterpaglie, nelle aree agricole dalle ore 06.00 alle ore 10.00.

Per le altre zone del territorio comunale rimane quanto disciplinato dall'art. 46 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Camporosso.

**La presente ordinanza ha validità immediata e fino a tutto il 02/06/2020, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.**

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

Le trasgressioni alle norme della presente ordinanza sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché da tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria delle Forze di Polizia presenti sul territorio.

Le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500.00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/2010;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Dispone la trasmissione dell'Ordinanza:

- alla Prefettura di Imperia;
- alla Segreteria Generale per la registrazione e pubblicazione di legge;
- al Comando della Polizia Locale di Camporosso;
- al Comando Stazione Carabinieri di Ventimiglia;
- alla Stazione Carabinieri Forestali di Ventimiglia;
- alla Protezione Civile del Comune di Camporosso;

Il Sindaco  
Arch. Davide Gibelli

